PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0331/2002**

7 ottobre 2002

RELAZIONE

sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (COM(2002) 406)

- 1. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 C5-0371/2002 2002/0169(COD))
- 2. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità (COM(2002) 406 C5-0372/2002 2002/0179(COD))
- 3. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (COM(2002) 406 C5-0373/2002 2002/0181(COD))
- 4. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(COM(2002) 406 - C5-0374/2002 - 2002/0182(COD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Gianfranco Dell'Alba

RR\479169IT.doc PE 318.743

IT IT

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	11
3. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	17
4. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	23
MOTIVAZIONE	29
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	32
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	37

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 18 luglio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e degli articoli 175, 37, 95, 133, 152, paragrafo 4 ter e 80, paragrafo 2 del trattato CE, una proposta di modifica gli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario sotto forma di quattro proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2002) 406 – 2002/0169(COD)), (COM(2002) 406 – 2002/0179(COD)), (COM(2002) 406 – 2002/0181(COD)), (COM(2002) 406 – 2002/0182(COD)).

Nella seduta del 2 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i bilanci per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per il controllo dei bilanci, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, nonché alla commissione per gli affari costituzionali (C5-0371/2002; C5-0372/2002; C5-0373/2002; C5-0374/2002).

Nella riunione del 28 agosto 2002 la commissione per i bilanci aveva nominato relatore Gianfranco Dell'Alba.

Nelle riunioni dell'11 settembre 2002 e 2 ottobre 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Franz Turchi (vicepresidente), Gianfranco Dell'Alba, (relatore), Ioannis Averoff, Herbert Bösch (in sostituzione di Joan Colom i Naval), Paulo Casaca (in sostituzione di Neena Gill), Bárbara Dührkop Dührkop, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Den Dover), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (in sostituzione di Kathalijne Maria Buitenweg), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Christopher Heaton-Harris (in sostituzione di Markus Ferber), María Esther Herranz García, Wolfgang Ilgenfritz, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Guido Podestà, Rijk van Dam (in sostituzione di Michel Raymond), Alejo Vidal-Quadras Roca (in sostituzione di Thierry B. Jean-Pierre), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter e Brigitte Wenzel-Perillo.

I pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni sono allegati; la commissione per gli affari costituzionali ha deciso l'11 settembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 7 ottobre 2002.

1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5-0371/2002 – 2002/0169(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)406¹),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0371/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0331/2002),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 8 bis (nuovo)

La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.

_

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Vista la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, occorre iscrivere questa disposizione nel regolamento quadro.

Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo) regolamento (CEE) n. 1210/90)

Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento sul considerando 8 bis (nuovo).

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una

PE 318.743 6/39 RR\479169IT.doc

distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.

Motivazione

E' indispensabile mantenere questa definizione esistente nella nomenclatura tradizionale, nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).

Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.

Motivazione

Visto che il bilancio dell'Unione può concedere una sovvenzione agli organismi, l'adozione preventiva del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001), approvata nel novembre 2001.

Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'esercizio in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro un termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata da parte dell'uno o l'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di

amministrazione adotta la decisione definitiva.

Motivazione

Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a questo scopo una sovvenzione dal bilancio comunitario. E' quindi necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio prima che esse siano adottate.

Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Motivazione

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 13, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 14 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Articolo 14 bis
In caso di revisione del regolamento
finanziario quadro degli organismi di cui
all'articolo 185 del regolamento
finanziario generale, la Commissione
consulta il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita:" In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (NUOVO)
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1210/90)

Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a questi compiti sono identificati come stanziamenti amministrativi.

Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare questi stanziamenti ai titoli 1 o 2 del loro bilancio.

2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità (COM(2002) 406 – C5-0372/2002 – 2002/0179(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 406¹).
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4 ter del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0372/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0331/2002),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 11 Considerando 57 bis (nuovo)

La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.

RR\479169IT doc

11/39 PE 318.743

IT

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Vista la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, occorre iscrivere questa disposizione nel regolamento quadro.

Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 25, paragrafo 9 bis nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita:" In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."

Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 26, paragrafo 3, ultimo trattino prima della lettera c) (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.

Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 43, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento sul considerando 57 bis (nuovo).

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 43, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.

Motivazione

E' indispensabile mantenere questa definizione esistente nella nomenclatura tradizionale, nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 43, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Prima di prendere qualsiasi decisione avente conseguenze finanziarie e che possa avere un impatto sul livello della sovvenzione comunitaria dell'esercizio in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione ne informa l'autorità di bilancio. Se entro un termine di sei settimane non viene sollevata alcuna obiezione da parte dell'uno o l'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il

consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.

Motivazione

Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a questo scopo una sovvenzione dal bilancio comunitario. E' quindi necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio prima che esse siano adottate.

Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 43, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.

Motivazione

Visto che il bilancio dell'Unione può concedere una sovvenzione agli organismi, l'adozione preventiva del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001), approvata nel novembre 2001.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 44, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Motivazione

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario...

Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (NUOVO) Articolo 46, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 178/2002)

Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a questi compiti sono identificati come stanziamenti amministrativi.

Motivazione

Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare questi stanziamenti ai titoli 1 o 2 del loro bilancio.

Emendamento 21 Articolo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 178/2002)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee *e previa decisione definitiva della sede dell'organismo*.

Motivazione

Gli atti giuridici relativi all'istituzione di varie agenzie sono entrati in vigore in assenza di una decisione definitiva sulla loro sede, il che è inaccettabile. La sede è di fondamentale importanza per l'attività di un'agenzia. Non si tratta solamente degli edifici e di altre questioni di questo tipo bensì, in particolare, del personale. I membri del personale (e le loro famiglie) devono sapere dove vivranno nei prossimi anni. Per esempio, il primo bando per il posto di Direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la cui pubblicazione ha comportato costi elevati, ha dovuto essere ripubblicato perché nessuna persona qualificata era disposta ad accettare una situazione di questo tipo.

Tutte le soluzioni transitorie sono costose. Ecco un altro esempio al riguardo: in seguito al trasferimento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) da Berlino a Salonicco, 42 dei suoi 66 dipendenti hanno abbandonato il Centro (cfr. relazione annuale della Corte dei conti relativa al Cedefop per il 2000). Un altro problema è dato dal fatto che la mancata decisione del Consiglio europeo sulle sedi pregiudica anche le prerogative conferite al Parlamento europeo dal trattato. Le nuove agenzie (sicurezza alimentare, sicurezza marittima e sicurezza aerea) sono state istituite nel quadro della procedura di codecisione, che pone sullo stesso piano il Parlamento e i governi degli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio dei ministri. Tuttavia, se la decisione relativa alla sede spetta solamente a uno dei due rami dell'autorità legislativa e se tale decisione resta in sospeso per un lungo periodo, ciò equivale di fatto a un veto, il che contrasta con lo spirito dei trattati.

Prima dell'entrata in vigore di un regolamento che istituisce un organismo e dell'inizio delle sue attività, è pertanto necessario attendere l'adozione di una decisione relativa alla sede.

3. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (COM(2002) 406 – C5-0373/2002 – 2002/0181(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 406¹),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0373/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni) (A5-0331/2002),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 24, paragrafo 2b bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

> L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o

_

RR\479169IT.doc 17/39 PE 318.743

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 48, paragrafo 1 (d) (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.

Motivazione

Vista la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, occorre iscrivere questa disposizione nel regolamento quadro.

Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1592/2002)

Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.

Motivazione

E' indispensabile mantenere questa definizione esistente nella nomenclatura tradizionale, nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 48, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'esercizio in

PE 318.743 18/39 RR\479169IT.doc

corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro un termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata da parte dell'uno o l'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.

Motivazione

Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a questo scopo una sovvenzione dal bilancio comunitario. E' quindi necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio prima che esse siano adottate.

Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 48, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.

Motivazione

Visto che il bilancio dell'Unione può concedere una sovvenzione agli organismi, l'adozione preventiva del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001), approvata nel novembre 2001.

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 49, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale,

adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Motivazione

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 49, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Motivazione

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 52, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a questi compiti sono identificati come stanziamenti amministrativi.

Per analogia alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare questi stanziamenti ai titoli 1 o 2 del loro bilancio.

Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 52 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita:" In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."

Emendamento 31 Articolo 2 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1592/2002)

Il presente regolamento entra comunque in vigore solamente previa decisione definitiva sulla sede dell'organismo.

Motivazione

Gli atti giuridici relativi all'istituzione di varie agenzie sono entrati in vigore in assenza di una decisione definitiva sulla loro sede, il che è inaccettabile. La sede è di fondamentale importanza per l'attività di un'agenzia. Non si tratta solamente degli edifici e di altre questioni di questo tipo bensì, in particolare, del personale. I membri del personale (e le loro famiglie) devono sapere dove vivranno nei prossimi anni. Per esempio, il primo bando per il posto di Direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la cui pubblicazione ha comportato costi elevati, ha dovuto essere ripubblicato perché nessuna persona qualificata era disposta ad accettare una situazione di questo tipo.

Tutte le soluzioni transitorie sono costose. Ecco un altro esempio al riguardo: in seguito al trasferimento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) da Berlino a Salonicco, 42 dei suoi 66 dipendenti hanno abbandonato il Centro (cfr. relazione annuale della Corte dei conti relativa al Cedefop per il 2000). Un altro problema è dato dal fatto che la mancata decisione del Consiglio europeo sulle sedi pregiudica anche le prerogative conferite al Parlamento europeo dal trattato. Le nuove agenzie (sicurezza alimentare, sicurezza marittima e sicurezza aerea) sono state istituite nel quadro della procedura di codecisione, che pone sullo stesso piano il Parlamento e i governi degli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio dei ministri. Tuttavia, se la decisione relativa alla sede spetta solamente a uno dei due rami dell'autorità legislativa e se tale decisione resta in sospeso per un lungo periodo, ciò equivale di fatto a un veto, il che contrasta con lo spirito dei trattati.

Prima dell'entrata in vigore di un regolamento che istituisce un organismo e dell'inizio delle sue attività, è pertanto necessario attendere l'adozione di una decisione relativa alla sede.

4. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(COM(2002) 406 - C5-0374/2002 - 2002/0182(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 406¹),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0374/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni) (A5-0331/2002),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

1	esto	del	la	Commissione
---	------	-----	----	-------------

T . 1 11 G

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 32 Considerando 11 bis (nuovo)

La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.

-

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Vista la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, occorre iscrivere questa disposizione nel regolamento quadro.

Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 10, paragrafo 2b bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Essa comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.

Emendamento 34 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 18, paragrafo 1, lett. a) (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento sul considerando 11 bis (nuovo).

Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 18, paragrafo 2, bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita

PE 318.743 24/39 RR\479169IT.doc

dall'organismo comunitario.

Motivazione

E' indispensabile mantenere questa definizione esistente nella nomenclatura tradizionale, nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).

Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 18, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.

Motivazione

Visto che il bilancio dell'Unione può concedere una sovvenzione agli organismi, l'adozione preventiva del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001), approvata nel novembre 2001.

Emendamento 37 ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'esercizio in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro un termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata da parte dell'uno o l'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.

Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a questo scopo una sovvenzione dal bilancio comunitario. E' quindi necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio prima che esse siano adottate.

Emendamento 38 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 19, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Motivazione

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 19, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Motivazione

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

PE 318.743 26/39 RR\479169IT.doc

Emendamento 40 ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 21, comma 2, (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a questi compiti sono identificati come stanziamenti amministrativi.

Motivazione

Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare questi stanziamenti ai titoli 1 o 2 del loro bilancio.

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 21 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita:" In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."

Emendamento 42 Articolo 2 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1406/2002)

Il presente regolamento entra comunque in vigore solamente previa decisione definitiva sulla sede dell'organismo.

Motivazione

Gli atti giuridici relativi all'istituzione di varie agenzie sono entrati in vigore in assenza di una decisione definitiva sulla loro sede, il che è inaccettabile. La sede è di fondamentale importanza per l'attività di un'agenzia. Non si tratta solamente degli edifici e di altre questioni di questo tipo bensì, in particolare, del personale. I membri del personale (e le loro famiglie) devono sapere dove vivranno nei prossimi anni. Per esempio, il primo bando per il posto di Direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la cui pubblicazione ha comportato costi elevati, ha dovuto essere ripubblicato perché nessuna persona qualificata era disposta ad accettare una situazione di questo tipo.

Tutte le soluzioni transitorie sono costose. Ecco un altro esempio al riguardo: in seguito al trasferimento del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) da Berlino a Salonicco, 42 dei suoi 66 dipendenti hanno abbandonato il Centro (cfr. relazione annuale della Corte dei conti relativa al Cedefop per il 2000). Un altro problema è dato dal fatto che la mancata decisione del Consiglio europeo sulle sedi pregiudica anche le prerogative conferite al Parlamento europeo dal trattato. Le nuove agenzie (sicurezza alimentare, sicurezza marittima e sicurezza aerea) sono state istituite nel quadro della procedura di codecisione, che pone sullo stesso piano il Parlamento e i governi degli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio dei ministri. Tuttavia, se la decisione relativa alla sede spetta solamente a uno dei due rami dell'autorità legislativa e se tale decisione resta in sospeso per un lungo periodo, ciò equivale di fatto a un veto, il che contrasta con lo spirito dei trattati.

Prima dell'entrata in vigore di un regolamento che istituisce un organismo e dell'inizio delle sue attività, è pertanto necessario attendere l'adozione di una decisione relativa alla sede.

MOTIVAZIONE

La situazione prima della rifusione

Nel corso dei lavori destinati alla rifusione del regolamento finanziario il Parlamento ha cercato di garantire una maggiore trasparenza da parte delle agenzie decentrate designate nel progetto di regolamento quadro come "organismi comunitari".

Il loro numero è infatti considerevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni per iniziativa della Commissione che ritiene di non poter assicurare a livello centrale i compiti sempre più tecnici affidati alle agenzie. Dalle 7 del 1995, queste ultime sono oggi diventate 16.

D'altra parte, anche il tipo di queste agenzie è cambiato: mentre le prime agenzie erano interamente sovvenzionate dal bilancio comunitario, quelle di nuova generazione sono finanziate e attraverso fondi pubblici (sovvenzioni) e attraverso i contributi versati dall'industria del settore interessato.

Prima che il nuovo regolamento finanziario recepisse al livello regolamentare superiore le ricorrenti richieste del Parlamento in materia di trasparenza, erano stati formalizzati taluni progressi:

- a livello legislativo, man mano che venivano introdotte modifiche regolamentari alle varie agenzie, la Commissione ha esteso il controllo finanziario della Commissione stessa e i poteri di discarico del Parlamento alle agenzie;
- **a** livello di bilancio, il Parlamento ha:
 - introdotto nei commenti di bilancio il riferimento a un codice di condotta accettato da tutte le agenzie relativamente all'informazione dell'autorità di bilancio;
 - inserito le tabelle dell'organico delle agenzie nei commenti di bilancio nonché nella tabella degli organici del bilancio anche se senza un valore vincolante;
 - fatto presentare le entrate e le spese ripartite sul modello del bilancio generale:
 Titolo 1 = spese di personale; Titolo 2 = spese amministrative e Titolo 3 = spese di funzionamento.

La Commissione aveva già approvato nel 1997 una proposta¹ su cui il Parlamento aveva espresso il proprio parere (relazione Kellett-Bowmann) e il cui obiettivo era quello di armonizzare tali progressi legislativi. Da parte sua, il Consiglio non è mai stato purtroppo in grado di adottare tale proposta, che è stata quindi formalmente ritirata.

¹ COM(1997) 489 def. del 6 ottobre 1997.

I progressi della rifusione

Il nuovo regolamento finanziario, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003, attua una riforma in profondità delle modalità di gestione finanziaria e di bilancio delle istituzioni europee. E' pertanto indispensabile che la nuova regolamentazione si applichi anche agli organismi comunitari ed è questo il fine del presente regolamento quadro (SEC(2002) 836 def.). Sulla base di quest'ultimo è stata altresì proposta un'armonizzazione dei regolamenti finanziari specifici delle agenzie (COM(2002) 406 def.).

L'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario generale non richiede una consultazione interistituzionale. Tuttavia, sulla base della dichiarazione allegata all'articolo 185, la Commissione si è impegnata a consultare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Da parte loro, queste ultime istituzioni si sono impegnate, in virtù della medesima dichiarazione, a dare il loro parere entro sei settimane dal ricevimento della proposta.

Il nuovo regolamento finanziario ha quindi recepito importanti progressi che riprendono le principali richieste formulate dal Parlamento nel corso degli ultimi anni.

Tali progressi possono così riassumersi:

- l'articolo 14 del nuovo regolamento finanziario generale estende il divieto di sottoscrivere impegni agli organismi comunitari dotati di personalità giuridica che ricevono una sovvenzione da parte del bilancio;
- l'articolo 46, paragrafo 3, lettera d) del nuovo regolamento finanziario generale prevede che l'organico degli organismi che ricevono una sovvenzione da parte del bilancio sia approvato dall'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento europeo);
- l'articolo 185 stabilisce che:
 - a) la Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari, dotati di personalità giuridica che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. La regolamentazione finanziaria di tali organismi non può discostarsi dal regolamento quadro se non nel caso in cui lo richiedano specifiche esigenze di funzionamento e sempre previo accordo della Commissione;
 - b) il discarico sull'esecuzione dei bilanci di tali organismi è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio;
 - c) il revisore interno della Commissione esercita, nei confronti di tali organismi, le stesse competenze attribuitegli riguardo ai servizi della Commissione;
 - d) tali organismi applicano le norme contabili di cui all'articolo 132 per permettere la consolidazione dei rispettivi conti con quelli della Commissione.

Contenuto delle proposte

La proposta della Commissione consta di un progetto di regolamento SEC(2002) 836 def. e di una proposta di modifica dei regolamenti specifici delle agenzie COM(2002) 406 def.

Il primo si applica agli organismi di cui all'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, vale a dire a tutte le agenzie che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, nonché a Eurojust che, nonostante sia un organo istituito in virtù del terzo pilastro, è assimilato a un organismo decentrato tradizionale sul piano di bilancio e finanziario.

Esso prevede di armonizzare tutte le disposizioni discendenti dalla rifusione del regolamento finanziario

La seconda traspone le disposizioni del regolamento quadro negli atti istitutivi dei 14 organismi decentrati di cui all'articolo 185, nonché altre disposizioni non discendenti dall'articolo 185, come ad esempio la soppressione totale del controllo finanziario *ex ante* centralizzato, l'estensione agli organismi decentrati delle misure derivanti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico a informazioni riguardanti le istituzioni comunitarie e infine una modifica della procedura di selezione e di nomina dei direttori degli organismi comunitari.

Le disposizioni relative al controllo finanziario si applicano ai 14 organismi, più l'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (Alicante) e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Angers), che non ricevono sovvenzioni a carico del bilancio comunitario. Le misure relative all'accesso del pubblico ai documenti non si applicano a Eurojust. L'Agenzia ferroviaria europea è esclusa da tali proposte.

A prescindere dalle modifiche principali, la Commissione coglie l'occasione fornitale dalla presente proposta per assicurare un certo grado di armonizzazione tecnica dei regolamenti specifici delle agenzie approvati nel corso degli anni.

Stanti i progressi conseguiti dal Parlamento nella procedura di rifusione del regolamento finanziario, da una parte, e l'impegno da esso assunto di non ritardare il processo legislativo, dall'altra, gli emendamenti proposti dal relatore si limitano a introdurre i principi della trasparenza di bilancio tradizionalmente sostenuti dalla commissione per i bilanci e figuranti nella prima relazione Dell'Alba¹.

-

¹ A5-0176/2001.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per i bilanci

sul progetto di regolamento della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale) (SEC(2002) 836 – C5-0400/2002 – 2002/0902(CNS))

nonché sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (COM(2002) 406 – C5-0371-0374/2002))

Relatore per parere: Michiel van Hulten

PROCEDURA

Nella riunione del 2 settembre 2002 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatore per parere Michiel van Hulten.

Nella riunione del 1° ottobre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Sempre all'unanimità essa ha chiesto alla commissione per i bilanci di trasporre al momento opportuno nelle sue relazioni attinenti alla proposta COM(2002) 406 def. gli emendamenti 1, 2, 4 e 5 relativi al documento SEC(2002) 836 def. e, a tal fine, ha dato mandato al suo relatore.

Erano presenti al momento della votazione Herbert Bösch (primo vicepresidente e presidente f.f.), Paulo Casaca (secondo vicepresidente), Freddy Blak (terzo vicepresidente), Michiel van Hulten (relatore per parere), Generoso Andria, María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Mogens N.J. Camre, Christopher Heaton-Harris, Brigitte Langenhagen, Emmanouil Mastorakis (in sostituzione di Helmut Kuhne), Eluned Morgan, Jan Mulder (in sostituzione di Antonio Di Pietro), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Ole Sørensen, e Rijk van Dam (in sostituzione di Jeffrey William Titford).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Gli emendamenti che il vostro relatore sottopone all'approvazione della commissione per il controllo dei bilanci si riferiscono al progetto di regolamento finanziario quadro "agenzie" (doc. SEC(2002) 836 def.).

L'obiettivo è quello di:

- garantire un recepimento adeguato ma fedele delle disposizioni del regolamento finanziario generale nel regolamento finanziario quadro "agenzie";
- garantire che, sulla base del regolamento finanziario quadro "agenzie", le modifiche da apportare agli atti istitutivi di ciascuno di tali organismi riducano le disparità tra i testi che disciplinano le agenzie pur consentendo di tener conto delle esigenze specifiche di funzionamento di ciascuna di esse.

Il vostro relatore propone un numero limitato di emendamenti che mirano a garantire:

- un'informazione adeguata dell'autorità di discarico sul seguito dei lavori di valutazione dei programmi e delle attività delle agenzie e in materia di disposizioni volte a prevenire i rischi di frode e di irregolarità (emendamento 1);
- un quadro chiaro sulla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di ciascuna agenzia che sia conforme con l'articolo 185 del regolamento finanziario generale (emendamento 2);
- un'informazione del Parlamento, in qualità di autorità di discarico, conforme alle disposizioni del regolamento finanziario generale (emendamento 4);
- che il Parlamento sia consultato, come pure il Consiglio e la Corte dei conti, in caso di modifica del regolamento finanziario quadro "agenzie" (emendamento 5).

Quanto agli 3 e 6, essi mirano a completare il regolamento finanziario quadro "agenzie" e non dovrebbero pertanto essere recepiti nei testi degli atti istitutivi delle agenzie.

Conclusioni

Il vostro relatore propone quindi di adottare i sei emendamenti seguenti.

Egli sollecita altresì un mandato della commissione per garantire il recepimento dei quattro emendamenti orizzontali (nn. 1, 2, 4 e 5) nei singoli testi degli atti istitutivi delle agenzie. Tali atti figurano nella proposta COM(2002) 406 def. e formeranno oggetto di relazione su cui competente per il merito è la commissione per i bilanci.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹ Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.

Motivazione

Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.

Emendamento 2 Articolo 34, paragrafo 1

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dal regolamento finanziario dell'organismo comunitario *ed eventualmente da altre norme adottate* dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Motivazione

Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.

. -

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 3 Articolo 56, paragrafo 3, comma 1

- 3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.
- 3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria *e di proporzionalità*.

Motivazione

Conformità con l'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale.

Emendamento 4 Articolo 96, paragrafo 3

- 3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in oggetto.
- 3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Motivazione

La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 5 Articolo 101 bis (nuovo)

Ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato. In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Motivazione

Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie"

per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita:" In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."

Emendamento 6 Articolo 2, trattino 1

"organismo comunitario": qualsiasi organismo di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale.

"organismo comunitario": qualsiasi organismo di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale *e all'articolo 266 delle modalità di esecuzione di detto regolamento*.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di far riferimento all'articolo delle modalità di esecuzione contenente l'elenco delle agenzie.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (COM(2002) 406 – C5-0371/02 – C5-0372/02 – C5-0373/02 – C5-0374/02 –2002/0167 (CNS) - 2002/0168 (CNS) – 2002/0169 (COD) – 2002/0170 (CNS) – 2002/0171 (CNS) – 2002/0172 (CNS) – 2002/0173 (CNS) 2002/0174 (CNS) – 2002/0175 (CNS) – 2002/0176 (CNS) – 2002/0177 (CNS) 2002/0178 (CNS) – 2002/0179 (COD) – 2002/0180 (CNS) – 2002/0181 (COD) – 2002/0182 (COD))

Relatore per parere: Jorge Salvador Hernández Mollar

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 settembre 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore per parere Jorge Salvador Hernández Mollar.

Nella riunione del 12 settembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente e relatore per parere), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Gerardo Galeote Quecedo (in sostituzione di Hubert Pirker), Adeline Hazan, Anna Karamanou (in sostituzione di Elena Ornella Paciotti), Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Ilka Schröder), Baroness Sarah Ludford, Bill Newton Dunn, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Le modifiche di competenza della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni riguardano l'applicazione alle agenzie dei principi in materia di trasparenza e riservatezza definiti dall'art. 225 del trattato CE e dettagliati nel regolamento n. 1049/2001. In sede di adozione di tale regolamento il Parlamento, il Consiglio e la Commissione avevano adottato una dichiarazione¹ il cui scopo era quello di fare in modo che le agenzie istituite da tali istituzioni rispettassero gli stessi principi e limiti in materia di trasparenza e riservatezza ad esse applicabili. Ciò in rispondenza non solo del principio generale del diritto secondo cui non si possono conferire diritti più ampi di quelli di cui si è titolari, ma soprattutto della necessità di istituire un controllo del corretto funzionamento di tali agenzie da parte dei cittadini.

Le modifiche proposte dalla Commissione agli atti istitutivi delle agenzie attuano l'impegno stabilito attraverso la dichiarazione, ad eccezione di quanto concerne l'Accademia europea di polizia (AEP) (Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 recante istituzione dell'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3). Tale eccezione è inesplicabile visto che i principi e limiti alla trasparenza definiti dal regolamento n. 1049/2001 a norma dell'art. 255 del trattato si applicano anche al trattato sull'Unione europea (conformemente al rinvio previsto dall'art. 41 del TUE). D'altra parte, altre agenzie istituite nell'ambito del terzo pilastro, come Eurojust, fanno già riferimento nel rispettivo atto istitutivo al regolamento n. 1049/2001².

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni propone quindi di emendare la proposta della Commissione includendo emendamenti alla decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3).

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a inserire nella sua relazione il seguente emendamento:

_

¹ "Dichiarazione comune riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) pubblicata in GU L 173 del 27.6.2001.

^{1.} Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le agenzie e gli organismi simili istituiti dal legislatore debbano avere disposizioni relative all'accesso ai propri documenti conformi a quelle del presente regolamento. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio plaudono all'intenzione della Commissione di proporre quanto prima modifiche agli atti istitutivi delle agenzie e degli organismi esistenti e di includere disposizioni pertinenti nelle future proposte concernenti l'istituzione di simili agenzie ed organismi e si impegnano ad approvare rapidamente gli atti necessari.

^{2.} Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esortano le istituzioni e gli organi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 ad adottare un regolamento interno sull'accesso del pubblico ai documenti che tenga conto dei principi e delle limitazioni del presente regolamento."

² Articolo 39 - Accesso ai documenti "In base a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'Eurojust, prendendo in considerazione i principi e i limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione".

EMENDAMENTO

La decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3) è modificata come segue:

1. Sono aggiunti i considerando 6 bis, 6 ter e 6 quater seguenti:

(6 bis) I principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti, di cui all'articolo 255 del trattato sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹.

(6 ter) In sede di adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto attraverso una dichiarazione comune che le agenzie e gli organismi simili devono attuare disposizioni conformi a quelle di detto regolamento.

(6 quater) Occorre pertanto includere nella presente decisione le disposizioni necessarie per rendere il regolamento (CE) n. 1049/2001 applicabile all'Accademia europea di polizia (AEP), nonché introdurre una clausola di ricorso giurisdizionale per garantire l'esercizio delle vie di ricorso contro il rifiuto di accesso ai documenti.

2. E' aggiunto il nuovo articolo 8 bis seguente:

(Articolo 8 bis) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio² si applica ai documenti detenuti dall'Accademia europea di Polizia (AEP). Il Consiglio di amministrazione adotta le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono suscettibili di fare oggetto di ricorso, cioè la presentazione di una denuncia al Mediatore o di un ricorso davanti alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

-

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.